

‘Greatly sorry for the signing tomorrow...’: le autorizzazioni cinesi per investire all’estero

Fino al 2014, gli operatori cinesi non potevano investire all'estero se non dopo uno stringente iter autorizzativo presso il Ministero per il Commercio Estero e la *State Administration of Foreign Exchange*. Il trend degli ultimi anni però ha segnato un mutamento di tendenza e l'esigenza di nuove riforme: la Cina da paese di investimenti inbound è divenuta un paese di investimenti a prevalenza outbound - trend peraltro in aumento nel 2016, anche grazie alla nuova politica del "One Belt One Road", lanciata di recente da Pechino. Il governo cinese, ma anche le imprese private, forti dei capitali accumulati, hanno iniziato a guardare con sempre maggiore interesse ai mercati più sviluppati oltre confine. Il mutamento di strategia da crescita in quantità a crescita in qualità con abbandono di prodotti standardizzati ha spinto alla ricerca ed acquisizione di nuove tecnologie e know-how all'estero.

In questo senso l'Italia con le sue specializzazioni in settori industriali caratterizzati da una lunga tradizione e da una reputazione internazionale ad alto valore aggiunto ed eccellenza, e con l'attrattività dei suoi distretti industriali, non può che rappresentare una meta privilegiata per l'investitore cinese.

‘Greatly sorry for the signing tomorrow...’. Così il CFO di una State Owned Enterprise Company cinese comunicava al socio di una società italiana alla vigilia della sottoscrizione di un contratto di acquisizione di quote che non avrebbe potuto sottoscrivere il contratto all'indomani.

‘Siamo molto desolati, ma domani non potremo sottoscrivere il contratto con voi’. L'acquirente cinese fa marcia indietro il giorno prima del *signing*. Dopo oltre un anno di incontri per conoscersi e capirsi, di viaggi oltreoceano, di riunioni interminabili presso studi legali, redazione di contratti complessi con annessi allegati.

La ragione risiedeva nella mancata concessione delle necessarie autorizzazioni per l'investimento all'estero da parte delle autorità cinesi preposte.

Eppure il riferimento all'ottenimento delle cosiddette autorizzazioni amministrative era contenuto nel contratto: *“The effectiveness of this Agreement shall be subject to the obtaining of any needed authorization or clearance of any competent PRC authority (including, but not limited to Economy, Trade & Information Commission of [...] Municipality in China, Foreign Exchange Administration Bureau of [...] Municipality in China) hereinafter (hereinafter, the “Chinese Authorizations”) on or before December 31th, 2014”*.

Il fatto è che la materia delle autorizzazioni amministrative cinesi è un aggrovigliato di norme contenute in atti normativi di diversa natura e origine e di diverse prassi, ignoto ai più.

Il primo segnale di cambiamento in senso riformista dei processi autorizzativi si è verificato alla fine del 2013 quando il Consiglio di Stato cinese ha emanato la *“List of Investment Projects Subject to Governmental Check and Approval”* (la “Lista”) con l'obiettivo di ridurre sostanzialmente i poteri di verifica dei due enti regolatori preposti agli investimenti diretti cinesi esteri, la *National Development and Reform Commission* (“NDRC”) e il Ministero del Commercio (“MOFCOM”). A seguire questi ultimi emanavano proprie misure al fine di limitare quanto più possibile la necessità di un'autorizzazione preventiva. Successivamente, la *State Administration of Foreign Exchange* (“SAFE”) e la *China Securities Regulatory Commission* (“CSRC”) provvedevano a revisionare i loro regolamenti in materia, con l'obiettivo di ridurre i controlli. Il 19 novembre 2014, il Consiglio di Stato emanava la Lista per il 2014, prevedendo un'ulteriore riduzione dei controlli. Altri provvedimenti, risalenti ad ottobre 2014, nello stesso senso riguardavano le società quotate, ed in particolare le *“Measures for the*

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Hong Kong

Stefano Beghi

Tel. + 852 21563490
sbeghi@gop.it

Davide De Rosa

Tel. + 852 21563490
dderosa@gop.it

Milano

Alessia Pastori

Tel. +39 02 763741
apastori@gop.it

Luana Panighel

Tel. +39 02 763741
lpanighel@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

www.gop.it

Administration of Material Asset Restructurings by Listed Companies” e “Measures for the Administration on Acquisition of Listed Companies”.

Con le “*Administrative Measures for the Verification and Record-filing on ODI Projects*” in vigore dal 8 maggio 2014 (“*No. 9 Regulation*”) veniva adottato un nuovo sistema che rendeva la mera registrazione la principale misura amministrativa di controllo degli investimenti cinesi all'estero. Una mera procedura di registrazione senza revisioni sostanziali da parte degli enti regolatori andava a sostituire il precedente rigido sistema di controlli e autorizzazioni. Altra modifica di rilievo risale al 27 dicembre 2014, con la previsione che solo gli investimenti diretti esteri (1) riguardanti paesi o settori sensibili, oppure (2) eccedenti i 2 miliardi di USD siano soggetti a verifica ed approvazione del Consiglio di Stato (attraverso la NDRC). Sono considerati paesi sensibili, ai sensi della *No. 9 Regulation*, i paesi che non intrattengono relazioni diplomatiche con la Cina, ovvero destinatari di sanzioni, oppure paesi in stato di guerra. Tra i settori sensibili compaiono le telecomunicazioni, l'utilizzo di risorse idriche transfrontaliere, il massiccio sviluppo del territorio, le condotte per l'elettricità, le reti elettriche, i media. A seguire nel 2015, la SAFE con una circolare mutava il sistema di controllo sui trasferimenti di denaro all'estero, rendendo molto più agevole la movimentazione di denaro e delegando le attività di registrazione ad istituti di credito.

Così crollava quel muro che per decenni aveva impedito agli operatori cinesi di investire ‘liberamente’ al di fuori dei confini nazionali. Per decenni il governo di Pechino ha fatto il possibile per impedire la fuoriuscita di capitali, che dovevano essere accumulati e reimpiegati internamente. Ma i tempi sono cambiati, e sono mutate le esigenze.

In questo quadro nel concludere operazioni M&A con investitori cinesi, è bene porre attenzione e verificare preliminarmente se l'investimento rientri tra quelli ancora soggetti alla preventiva autorizzazione delle autorità cinesi o della procedura di registrazione al fine di strutturare al meglio la clausola della condizione sospensiva dell'efficacia del contratto all'ottenimento di tali autorizzazioni o del completamento della procedura di registrazione, che se non adempiuto correttamente dall'investitore cinese può comportare irregolarità e compromettere la transazione.

È inoltre importante stabilire un termine perentorio, anteriore o coincidente con la data del *closing*, entro il quale la registrazione deve essere completata e altre approvazioni eventualmente richieste debbono essere ottenute poiché l'inadempienza con riferimento alla procedura di autorizzazione/registrazione comporta innumerevoli effetti (sul piano economico, di mercato, finanziario) per le parti che hanno condotto trattativa e che debbono essere regolati nel contratto.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo “Studio”) sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.